#125 12 2025

Tributo

approfondimento
in materia di
fiscalità e diritto tributario

- Non solo l'oro di Banca d'Italia appartiene allo Stato in nome del popolo… ma anche la moneta!
- Estinzione della società di capitali. Successione, responsabilità e conseguenze processuali dei soci
- Il tema dei diritti di immagine "inseriti in o ceduti a una società" tra interposizione fittizia e abuso del diritto: considerazioni alla luce di una recente sentenza
- La nuova disciplina della tracciabilità delle spese di trasferta e rappresentanza: analisi della Circolare 15/E/2025
- La decorrenza incerta degli ammortamenti nel reddito di lavoro autonomo
- Tributi locali e non profit: tra consolidamento delle agevolazioni e novità fiscali 2026
- Esterovestizione e Primato della Gestione Effettiva: verso un Rigore Probatorio Sostanziale
- Irresponsabilità fiscale del socio uscente in ordine a qualsivoglia ricavo societario
- Verifiche fiscali e accessi domiciliari: la Corte di Cassazione rafforza gli obblighi motivazionali del PM

#125.2025

Rivista Il tributo
Direttore responsabile - **Luca Mariotti**
Redazione - Via dei della Robbia 54 -50132 Firenze tel. 055.572521

Registrazione Tribunale di Firenze del 23/09/2021 - N. 6150

Per inviare i vostri articoli visitateci a www.iltributo.it o scrivete a: **redazione@iltributo.it**

I contenuti e i pareri espressi negli articoli sono da considerare opinioni personali degli autori che non impegnano pertanto l'editore o la direzione.

Iscriviti subito alla NOSTRA NEWSLETTER,
per ricevere le nostre *news*

Collegati su www.iltributo.it o compila qui di seguito:

Il sottoscritto .....
professione ..... Via .....
Città ..... C.A.P. .....
Tel. ..... E-Mail .....

CHIEDE DI RICEVERE **DEL TUTTO GRATUITAMENTE:**

- la Newsletter periodica de iltributo.it

data ..... Firma .....

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 196 del 30.06.2003.
I dati forniti vengono registrati in appositi registri, predisposti su supporto cartaceo e/o elettronico dall'Associazione Culturale ILTRIBUTO con sede in Via dei Della Robbia, 54 a Firenze che ne è anche responsabile per il trattamento.
Per dati si intendono quelli forniti al momento della richiesta di invio della rivista online e le successive modifiche e/o integrazioni fornite da parte dell'utente. In conformità con l'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei volontariamente forniti all'Associazione suddetta saranno trattati, da parte dell' Associazione Culturale ILTRIBUTO, adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Lei potra` in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Associazione ilTRIBUTO Via dei Della Robbia, 54 Firenze, o inviando un fax al numero 055.5002282.
In conseguenza di quanto scritto sopra, all'atto della presente, si dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui l'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

data ..... Firma .....

Scopri i nostri abbonamenti

Pacchetto "Premium"

TUTTI GLI **11 NUMERI DELLA RIVISTA "ILTRIBUTO"** E GLI ARRETRATI IN CHIARO DA LEGGERE ONLINE O SCARICARE SU QUALSIASI DISPOSITIVO

LE **20 ORE ANNUALI DELLA NOSTRA FORMAZIONE ACCREDITATA** PER DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI - **10 WEBINAR DI DUE ORE CIASCUNO**

ACCESSO CON **FUNZIONE DI RICERCA AL DATABASE DI TUTTI I NOSTRI CONTENUTI** DAL SETTEMBRE 2014 AD OGGI (SENTENZE E RELATIVI COMMENTI DELLE NEWS, ARTICOLI DELLA RIVISTA, GIURISPRUDENZA COMMENTATA)

LA NOSTRA **NEWSLETTER QUINDICINALE** VIA MAIL, CON COLLEGAMENTI ALLE ULTIME NEWS, ALL'ULTIMA RIVISTA E TUTTE LE OFFERTE PER GLI ABBONATI

VAI ALL'OFFERTA

annuale €100,00 +IVA 4%

il tributo

Informazione tributaria online

SOMMARIO

#125 12.2025

Non solo l'oro di Banca d'Italia appartiene allo Stato in nome del popolo… ma anche la moneta! 02
di Fabio Bonciani

Approfondimento

Estinzione della società di capitali. Successione, responsabilità e conseguenze processuali dei soci 05
di Maurizio Villani e Federica Attanasi

Il tema dei diritti di immagine "inseriti in o ceduti a una società" tra interposizione fittizia e abuso del diritto: considerazioni alla luce di una recente sentenza 26
di Paolo Comuzzi

La nuova disciplina della tracciabilità delle spese di trasferta e rappresentanza: analisi della Circolare 15/E/2025 36
di Luca Mariotti

La decorrenza incerta degli ammortamenti nel reddito di lavoro autonomo 42
di Luciano Sorgato

Tributi locali e non profit: tra consolidamento delle agevolazioni e novità fiscali 2026 46
di Gaetano Soriano

SOMMARIO

#125 12.2025

Giurisprudenza - Commento

Corte di Cassazione

Esterovestizione e Primato della Gestione Effettiva: verso un Rigore Probatorio Sostanziale 50

Corte di Cassazione, Sez. V civ., Sentenza n. 32743 del 16 dicembre 2025 e Sentenza n. 32438 del 12 dicembre 2025

commento di Luca Mariotti

Irresponsabilità fiscale del socio uscente in ordine a qualsivoglia ricavo societario 58

Corte di Cassazione, Sez. V civile, Sentenza n. 32742 del 16 dicembre 2025

commento di Mario Tocci

Verifiche fiscali e accessi domiciliari: la Corte di Cassazione rafforza gli obblighi motivazionali del PM 61

Corte di Cassazione, sezione tributaria, Ordinanza n. 25049 dell'11 settembre 2025

commento di Maurizio Villani e Federica Attanasi

Giurisprudenza dalle news

Recentissime dal sito 71

Links alla Giurisprudenza Commentata su iltributo.it

a cura della Redazione

Giurisprudenza - Fonti

Corte di Cassazione, Sez. V civ., Sentenza n. 32743 del 16 dicembre 2025 73

Corte di Cassazione, Sez. V civ., Sentenza n. 32438 del 12 dicembre 2025 82

Corte di Cassazione, Sez. V civile, Sentenza n. 32742 del 16 dicembre 2025 91

Corte di Cassazione, sezione tributaria, Ordinanza n. 25049 dell'11 settembre 2025 94

Il Punto

Non solo l'oro di Banca d'Italia appartiene allo Stato in nome del popolo... ma anche la moneta!

di - Fabio Bonciani**

Da giorni sui suoi profili social, un deputato della Lega di Salvini, fa di tutto per intestarsi quella che è la battaglia politica più inutile per le sorti delle vite degli italiani. L'emendamento presentato in Parlamento da Fratelli d'Italia – con il quale si intende ribadire che "le riserve auree gestite dalla Banca d'Italia appartengono allo Stato in nome del popolo italiano" – è una enunciazione talmente "vuota" e priva di senso che evidenzia ancora una volta di più, se mai ce ne fosse bisogno, quanto sia poco presente il concetto di sovranità e di stato, nel bagaglio culturale di chi ci governa.

Chiarire una cosa ovvia, evidentemente per l'attuale governo è più importante che dare lavoro agli italiani, dal momento che tale emendamento è stato addirittura inserito nella Manovra 2026. Evidentemente, chi guida e sostiene l'esecutivo, la cui azione fiscale si tenge sempre più di politiche economiche austere, ritiene che dare in pasto con il fumo della propaganda – a quella parte di elettorato che ancora crede al "dindo d'oro" – la certezza che l'oro è ancora lì nelle mani dello stato, sia di vitale importanza per non perdere le ultime briciole di consenso.

È bene chiarire subito che Banca d'Italia – nonostante la narrativa costruita dal pensiero neoliberista che gira intorno all'indipendenza delle banche centrali – è una istituzione ricompresa nel concetto di Stato, come lo sono il governo e tutte le altre istituzioni indicate nella Costituzione. Pur essendo di origine bancaria e legalmente privata, quello che più interessa a noi, è la funzione strettamente di rilevanza pubblica che Banca d'Italia svolge. La funzione pubblica sovrasta il diritto di proprietà conferito dal codice civile, proprio perché tale funzione è di origine costituzionale. Oltre al fatto che la gestione del monopolio pubblico delle valute, esercitata dagli istituti centrali in tandem con i governi, non può assumere carattere privatistico, senza distaccarsi dai principi che caratterizzano la democrazia su cui si fondano gli stati moderni.

Con questo non intendo nella maniera più assoluta negare l'azione discutibile da parte dei nostri governanti che da anni violentano in modo atroce la nostra democrazia, con un esercizio alquanto anomalo della nostra sovranità monetaria. Lo scopo è quello di rimettere ordine a quelli che sono gli aspetti legali ed i principi naturali che caratterizzano appunto

**Autore del blog megasalexandros.it

le democrazie moderne. Ricordando per l'ennesima volta, che tutte le sovranità che la nostra Costituzione attribuisce, sono ancora pienamente nei poteri delle nostre istituzioni. E il loro mancato esercizio, o meglio ancora, il loro esercizio non in favore del popolo, potrebbe rappresentare a tutti gli effetti una azione a carattere eversivo, messa in atto dalle figure preposte alla gestione delle istituzioni stesse.

Sulla funzione pubblica svolta da Banca d'Italia, non esistono dubbi, dal momento che utili e perdite riferiti alla sua gestione, viaggiano su dei vasi comunicanti che confluiscono sempre dentro il Tesoro italiano, in quella che è la gestione condivisa del monopolio della valuta. Tanto per ricordare l'esempio più noto a tutti: Banca d'Italia retrocede allo Stato italiano, tutti gli interessi percepiti sui titoli del debito pubblico, da essa detenuti per mezzo dei programmi di monetizzazione.

Per chi ancora crede alla "favola" che lo Stato non possa avere scoperti di conto presso la Banca d'Italia, i circa 800 miliardi di Btp (euro più euro meno) che compaiono nel bilancio di Bankit (via Bce), tecnicamente sono uno scoperto di conto a tutti gli effetti. Uno scoperto di conto per di più a tasso zero, eternamente rinnovabile. Nonostante questa evidenza e la garanzia di fatto illimitata che la Bce ormai presta dal "whatever it takes" di Draghi, c'è ancora molta gente in giro, persino esperti in materia, che in modo assurdo, continuano a definire l'Italia, come un utilizzatore della moneta euro e non come un emettitore.

Per ricondurre a pura propaganda la presa di posizione di certa politica sull'oro detenuto da Banca d'Italia, oltre all'aspetto formale possiamo anche analizzare quello sostanziale. L'Italia, terzo possessore al mondo di riserve auree, ne conta circa 2.452 tonnellate. L'ultimo valore ufficiale che la Banca Centrale stessa ha assegnato alle riserve custodite risale a marzo 2025 e fa riferimento al bilancio del 2024. Allora, le riserve italiane si attestavano poco sotto i 200 miliardi di euro in valore. Negli ultimi mesi però l'oro ha raggiunto quotazioni mai viste in precedenza. Questo ha portato a stimare l'attuale valore delle riserve auree della Banca d'Italia in 275 miliardi di euro, anche se non si tratta di dati ufficiali.

Come vedete anche nella migliore delle ipotesi, qualora il governo volesse procedere alla liquidazione totale delle riserve; il ricavato, ai tassi attuali, non sarebbe sufficiente nemmeno a coprire la spesa per interessi sui nostri titoli per i prossimi tre anni. Tutto questo, avendo ben presente, che le valute sono fiat e la loro creazione non richiede riserve auree sottostanti.

Compreso questo, sarebbe molto più proficuo che chi ci governa, si preoccupasse di altro nel confezionamento delle manovre annuali. E soprattutto, dal momento che come dimostrato, Banca d'Italia è parte integrante dello Stato, capire che innalzare il deficit per stabilizzare il nostro sistema economico, è cosa del tutto realizzabile per un governo che esercita la sovranità in nome del popolo.

Oltre a questo, ai signori che hanno prodotto questo emendamento, così tanto sovranisti da essersi ricordati che l'oro appartiene allo Stato in nome del popolo, tutti noi dovremmo ricordare loro, che anche la moneta con la quale potrebbero facilmente alleviare le sofferenze degli italiani, appartiene allo Stato in nome del popolo.

Scopri i nostri abbonamenti

Pacchetto "Rivista"

TUTTI GLI **11 NUMERI DELLA RIVISTA "ILTRIBUTO"** E GLI ARRETRATI IN CHIARO DA LEGGERE ONLINE O SCARICARE SU QUALSIASI DISPOSITIVO

INCLUDE LA NOSTRA **NEWSLETTER QUINDICINALE** VIA MAIL, CON COLLEGAMENTI ALLE ULTIME NEWS, ALL'ULTIMA RIVISTA E TUTTE LE OFFERTE PER GLI ABBONATI

VAI ALL'OFFERTA

annuale €40,00 +IVA 4%

il tributo

Informazione tributaria online

Estinzione della società di capitali. Successione, responsabilità e conseguenze processuali dei soci

di - Maurizio Villani e Federica Attanasi
Avvocati tributaristi

Considerazioni introduttive

Il presente articolo si pone come obiettivo quello di analizzare la disciplina relativa alle società estinte e alle conseguenze patrimoniali e personali che in questi casi si riversano sulle stesse e sui soci, nelle ipotesi in cui venga accertata la loro responsabilità e la sussistenza di debiti anche tributari.

Per meglio comprendere la questione in esame, sarà fondamentale procedere da un lato, all'analisi delle modifiche normative che si sono susseguite nel tempo e, dall'altro, agli interventi giurisprudenziali attraverso i quali sono stati forniti i chiarimenti interpretativi necessari.

La tematica concernente la responsabilità personale e patrimoniale degli ex soci per le obbligazioni di una società estinta, a seguito della cancellazione dal registro delle imprese, rappresenta, infatti, una questione di particolare rilevanza e complessità giuridica, da tempo al centro di un vivace dibattito giurisprudenziale.

Ciò in quanto la cancellazione della società dal registro delle imprese non comporta automaticamente l'estinzione delle obbligazioni sorte in precedenza.

Tuttavia, tale possibilità non è illimitata, ma è soggetta a precisi presupposti giuridici e limiti applicativi.

In ambito tributario, le Sezioni Unite della

Corte di Cassazione con la sentenza n. 3625 del 12 febbraio 2025, sono intervenute in maniera incisiva a dirimere le contrastanti interpretazioni emerse negli anni, delineando un quadro normativo più chiaro e stabilendo le condizioni che devono ricorrere affinché l'Amministrazione finanziaria possa chiamare gli ex soci a rispondere dei debiti fiscali della società estinta.

Più nello specifico, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, hanno chiarito che gli ex soci subentrano nei rapporti debitori della società estinta, acquisendo la legittimazione processuale in continuità con l'ente cancellato. Tuttavia, la loro responsabilità patrimoniale è limitata alle somme effettivamente percepite in sede di liquidazione della società ai sensi dell'art. 2495 c.c.

Pertanto, gli ex soci non possono essere considerati automaticamente responsabili dei debiti fiscali della società, ma devono rispondere nei limiti delle somme effettivamente percepite; inoltre:

- ✓ il suddetto presupposto (ossia l'avvenuta riscossione di somme risultanti dal bilancio finale di liquidazione *ex* art. 2495 c.c.) deve essere provato dall'Amministrazione finanziaria mediante la notificazione agli ex soci di un apposito avviso di accertamento (*ex* artt. 36, comma 5, D.P.R. n. 602/73 e 60 D.P.R. n. 600/73);

- ✓ l'accertamento della responsabilità degli ex soci deve avvenire attraverso un autonomo avviso di accertamento nei loro confronti, senza che questi possano essere coinvolti automaticamente nel processo relativo alla società estinta.

Ma vi è di più.

Con il presente elaborato, si analizzeranno anche le conclusioni cui è giunta la sezione civile della Corte di Cassazione con la recentissima ordinanza del 15 novembre 2025, n. 30166.

Tale ordinanza (che riprende e conferma l'orientamento delle Sezioni Unite) si concentra, però, su un aspetto processuale collegato alla medesima questione; di fatto, tale pronuncia, applicando i suddetti principi a una fattispecie concreta, ribadisce che i rapporti pendenti di una società estinta si trasferiscono ai soci, con effetti anche processuali.

In sintesi, con il presente elaborato si analizzeranno le due pronunce di particolare rilievo che sono state pronunciate nel 2025 della Corte di Cassazione:

- ✓ la sentenza n. 3625/2025 delle Sezioni Unite, che affronta il tema della responsabilità sostanziale dei soci per i debiti sociali, con particolare riferimento a quelli tributari;

- ✓ l'ordinanza n. 30166/2025, che si concentra prevalentemente sui profili processuali della successione della società estinta e sulla legittimazione passiva dei soci;

- ✓ di cui meglio si argomenterà nel prosieguo, poiché l'analisi comparata delle due decisioni consente di cogliere l'evoluzione dell'orientamento giurisprudenziale e di chiarire i confini tra responsabilità sostanziale e responsabilità processuale dei soci.

Riferimenti normativi: art. 2495 c.c.; art. 117 del D.lgs. n. 33/2025 (già art. 36 del DPR n. 602/73); art. 28, co. 4, del D.lgs. n. 175/2014.

Come anticipato in premessa, l'art. 2495

c.c., rubricato "*Cancellazione della società*" (norma dapprima significativamente riformulata a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 6/2003 – c.d. "riforma del diritto societario" con cui è stata ridisegnata la disciplina delle società di capitali e con cui è stato fatto trasmigrare il testo dell'art. 2456 c.c. nell'art. 2495 c.c. - e poi ulteriormente modificata dall'art. 40, comma 12 ter, lett. b), D.L. n. 76/2020, con. in legge n. 120/20) disciplina gli effetti dell'estinzione a seguito della cancellazione della società dal Registro delle imprese e prevede che:

"*Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, salvo quanto disposto dal secondo comma.*

Decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine previsto dal terzo comma dell'articolo 2492, il conservatore del registro delle imprese iscrive la cancellazione della società qualora non riceva notizia della presentazione di reclami da parte del cancelliere.

Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società."

Dalla semplice lettura dell'art. 2495 cod. civ. (originariamente nel suo 2 comma, poi divenuto 3 comma a seguito della modifica apportata dal D.L. n.76/2020 conv. in legge n. 120/20) sembra emergere che il legislatore abbia inteso chiarire che l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci (ex soci) chiamati a rispondere in misura pari all'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, così individuando la misura massima dell'esposizione debitoria personale dei soci. L'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, di cui all'art. 2495 del codice civile (comma 3, già comma 2), non rileva, dunque, come condizione dell'azione, ma integra la misura massima dell'esposizione debitoria personale dei soci; ma di tanto, meglio si argomenterà nel prosieguo anche alla luce dei recenti arresti giurisprudenziali.

Con la nuova formulazione dell'art. 2495 co. 3 c.c. si è, dunque, voluto attribuire alla cancellazione della società (sia essa di capitali o di persone), una vera e propria efficacia costitutiva idonea a determinare, da un lato, la totale estinzione della stessa e, dall'altro, la possibilità di rifarsi esclusivamente sui soggetti fiscalmente responsabili (quindi soci, amministratori e liquidatori)[1].

Un altro riferimento normativo imprescindibile è l'art. 36 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, il cui testo - con decorrenza 1° gennaio 2026 – trasmigrerà nel nuovo art. 117 del D.lgs. n. 33/2025.

Precisamente, occorre chiarire che il citato art. 36 è stato abrogato dall'art. 241, comma 1, lett. c), dall'allegato al D.Lgs. 24.03.2025, n. 33 con decorrenza dal 01.01.2026; ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, salvo che sia diversamente previsto dal su citato testo unico e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilità, quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme

1 Anche in questo caso, nonostante i primi commenti positivi e fiduciosi sulla novella legislativa, tra gli interpreti ha continuato a persistere un filone minoritario secondo cui, la cancellazione della società dal Rdi, continuava ad avere natura dichiarativa.

o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dal comma 1, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del suddetto testo unico, come riportate da ciascun articolo.

In altri termini, la predetta norma non è stata tecnicamente soppressa, ma riorganizzata e "trasferita" nel nuovo D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 - "*Testo unico in materia di versamenti e riscossione*" - che entrerà in vigore il 1º gennaio 2026 (2027 a seguito della Finanziaria 2026).

Ciò significa che gli effetti e le disposizioni operative sono mantenuti, salvo eventuali modifiche formali o di coordinamento. Ne consegue, dunque, che a partire dal 1° gennaio 2026 le norme del DPR 602/73 (tra cui l'art. 36) saranno "trasposte" nel nuovo Testo Unico in materia di versamenti e riscossione (Decreto Legislativo 33/2025) che raccoglie e riordina la normativa sui versamenti e la riscossione, compresa la materia che prima era disciplinata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Pertanto, con specifico riferimento a quanto disposto dal citato art. 36, si dovrà fare riferimento all'equivalente art. 117 del D.lgs. n. 33/2025.

Orbene, l'art. 117 del D.lgs. n. 33/2025 (già art. 36 del DPR n. 602/73) nella sua nuova formulazione, con decorrenza 1° gennaio 2026, non ha apportato rilevanti modifiche all'art. 36 cit. e prevede che:

"*1. I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle società che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.*

2. La disposizione contenuta nel comma 1 si applica agli amministratori in carica all'atto dello scioglimento della società o dell'ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori.

3. I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al comma 1 nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile. Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio o associato, salva la prova contraria.

4. Le responsabilità previste dai commi da 1 a 3 sono estese agli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili.

5. La responsabilità di cui ai commi da 1 a 4 è accertata dall'ufficio con atto motivato da notificare ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

6. Avverso l'atto di accertamento è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n.

Continua con un abbonamento....

Pacchetto "Banca dati"
€50+IVA 4%
ANNUALE

Pacchetto "Rivista"
€40+IVA 4%
ANNUALE

Pacchetto "Formazione"
€80+IVA 4%
ANNUALE

SCEGLI L'OFFERTA CHE PREFERISCI PER ACCEDERE ALLA NOSTRA INFORMAZIONE TRIBUTARIA

GLI ABBONAMENTI ANNUALI TI DANNO ACCESSO A:

- TUTTI GLI **11 NUMERI DELLA RIVISTA "ILTRIBUTO"** E GLI ARRETRATI IN CHIARO DA LEGGERE ONLINE O SCARICARE SU QUALSIASI DISPOSITIVO
- LE **20 ORE ANNUALI DELLA NOSTRA FORMAZIONE ACCREDITATA** PER DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI - **10 WEBINAR DI DUE ORE CIASCUNO**
- ACCESSO CON **FUNZIONE DI RICERCA AL DATABASE DI TUTTI I NOSTRI CONTENUTI** DAL SETTEMBRE 2014 AD OGGI (SENTENZE E RELATIVI COMMENTI DELLE NEWS, ARTICOLI DELLA RIVISTA, GIURISPRUDENZA COMMENTATA)

SEMPRE INCLUSA LA NOSTRA **NEWSLETTER QUINDICINALE** VIA MAIL, CON COLLEGAMENTI ALLE ULTIME NEWS, ALL'ULTIMA RIVISTA E TUTTE LE OFFERTE PER GLI ABBONATI

Pacchetto "Premium"
€100+IVA 4%
ANNUALE

SCOPRI DI PIU'

il tributo
Informazione tributaria online